

Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 55-3715

**Art. 14 L. 157/1992. Art. 40 l.r. 5/2012. D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i. "Criteri e indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Integrazione e determinazioni conseguenti. Nomina Commissario dell'ATC BI 1.**

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Visto l'articolo 4 comma 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i. "Criteri e indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" secondo il quale "il Comitato di gestione scaduto viene prorogato fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente di cui all'articolo 9 e, comunque, per un periodo massimo di 4 mesi, trascorso il quale il Presidente del Comitato di gestione uscente svolge i compiti di cui al successivo articolo 7, in qualità di commissario, per un periodo massimo di tre mesi",

rilevato che, in attuazione del predetto articolo 4, i compiti dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) sono al momento svolti dai relativi Presidenti che, a far data dal 1° maggio 2016, hanno assunto la qualità di commissari;

rilevato altresì che negli ATC e CA (ATC TO 3, ATC CN 5, CA CN 6) sottoposti a commissariamento ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della citata D.G.R. n. 10-26362, con D.G.R. n. 19-2834 del 25.01.2016 si è dato mandato alla Provincia di Cuneo e alla Città Metropolitana di Torino di prorogare il mandato dei suddetti Commissari fino al 31 luglio 2016, data in cui pertanto verranno a scadere tutti i commissari degli ATC e CA;

visto l'articolo 38 (Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli ATC e CA) della legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015 secondo il quale "La Giunta regionale può affidare la gestione di più Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA) ad un unico Comitato di gestione, secondo le disposizioni dettate dalla stessa.";

considerato inoltre che, alla luce anche delle recenti modifiche legislative di cui alle leggi regionali n. 11/2012 e n. 23/2015, occorre procedere ad una revisione dei criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata;

ritenuto pertanto che, nelle more dell'attuazione del suddetto articolo 38 e della definizione di nuovi criteri attuativi occorre garantire, anche dopo il 31 luglio 2016, la prosecuzione dell'attività gestionale degli ATC e CA ed il regolare svolgimento dell'attività venatoria;

ritenuto pertanto necessario modificare l'articolo 4 comma 8 della D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i., prevedendo la possibilità di prorogare ulteriormente, per un periodo massimo di sei mesi e per motivate ragioni, i compiti svolti dagli attuali commissari;

considerato che analoga esigenza si pone con riferimento agli ATC TO 3, ATC CN 5 e al CA CN 6 i cui commissari, terminato il mandato, si sono dichiarati disponibili a proseguire la loro attività ai sensi del citato articolo 4 comma 8;

vista la nota in data 1.7.2016 con la quale il Commissario dell'ATC BI 1 ha rassegnato le dimissioni a far data dal 31 luglio 2016;

ritenuto, al fine di consentire la prosecuzione delle attività dell'ATC BI 1, di nominare quale Commissario dell'Ambito, il Sig. Canova Cleto, Commissario del CA BI 1, che si è dichiarato disponibile in tal senso;

per quanto sopra premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

A) - di integrare come segue, per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 e s.m.i., concernente i criteri e indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata:

1) al punto 8 dell'articolo 4 dopo le parole: "periodo massimo di tre mesi" sono aggiunte, infine, le parole: ", prorogabili, per motivate ragioni, per un ulteriore periodo massimo di sei mesi";

- di prorogare conseguentemente fino al 31 gennaio 2017 i compiti svolti dagli attuali commissari degli ATC e CA.

B) - di nominare Commissario dell'ATC BI 1 il Sig. Canova Cleto, Commissario del CA BI 1, in sostituzione del Sig. Caristia Giovanni dimissionario.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla Città metropolitana di Torino e alle Province.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)